



ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

Sviluppi nei sistemi di pagamento dell'Unione europea nel 1994

Febbraio 1995

RAPPORTO AL CONSIGLIO DELL'ISTITUTO MONETARIO EUROPEO

Sviluppi nei sistemi di pagamento dell'Unione europea nel 1994 (*)

Febbraio 1995

Nel novembre 1993 il Comitato dei Governatori ha approvato il rapporto Caratteristiche minime comuni dei sistemi di pagamento nazionali, redatto dal Working Group on EC Payment Systems, presieduto dal Vice Direttore Generale della Banca d'Italia Tommaso Padoa-Schioppa. Nel rapporto venivano individuati dieci principi per l'armonizzazione dei sistemi interbancari nazionali per il trasferimento di fondi in vista della realizzazione della terza Fase dell'Unione economica e monetaria che le Banche centrali europee si sono impegnate ad attuare. Il documento, inoltre, prevedeva che i progressi compiuti in tale campo sarebbero stati esaminati annualmente dal Comitato dei Governatori (ora Consiglio dell'IME).

Il presente rapporto rappresenta il primo documento approvato dal Consiglio dell'IME in cui viene valutato il grado di realizzazione dei principi indicati nel rapporto del 1993; con l'occasione vengono analizzati anche i sistemi operanti nei tre paesi (Austria, Finlandia e Svezia) divenuti membri dell'Unione europea dal 1° gennaio del 1995 e che si sono impegnati a dare attuazione ai dieci principi.

Nel documento vengono esaminate le principali iniziative avviate, o in fase di progettazione, nei diversi paesi dell'Unione per la realizzazione di sistemi di regolamento lordo in tempo reale e per l'attuazione degli standard di sicurezza definiti dal Committee on Interbank Netting Schemes delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci (Comitato Lamfalussy).

Le altre questioni esaminate concernono le problematiche giuridiche, i requisiti di accesso, la politica tariffaria, gli standard e le infrastrutture tecniche, gli orari operativi.

I. Introduzione

1. Nel novembre del 1993, il Comitato dei Governatori rese pubblico un rapporto predisposto dal Working Group on EC Payment Systems sulle Caratteristiche minime comuni per i sistemi di pagamento nazionali (di seguito: il Rapporto del novembre 1993). Tale rapporto si concludeva con la definizione di dieci principi fondamentali per i Sistemi Interbancari di Trasferimento dei Fondi (IFTS) dell'Unione europea, riguardanti le sei aree che secondo le banche centrali necessitavano l'individuazione di caratteristiche minime comuni: criteri di accesso, politiche di gestione del rischio, problemi giuridici, standard e infrastrutture, politiche tariffarie e orari operativi. Il Comitato dei Governatori stabilì anche che, con ca-

denza annuale, le banche centrali dell'Unione europea avrebbero valutato i progressi compiuti nell'attuazione dei dieci principi in un rapporto ai Governatori (ora Consiglio dell'IME). Questo documento costituisce il primo di tali rapporti.

2. Il Rapporto è stato predisposto dall'IME sulla base delle informazioni fornite dalle dodici banche centrali dell'Unione europea che nel 1993 si sono impegnate ad attuare i principi e dalle banche centrali dei tre nuovi Stati membri (Austria, Svezia e Finlandia), che hanno deciso adesso in favore della loro attuazione.

(*) A cura del Working Group on EU Payment Systems.

II. Conclusioni e raccomandazioni sugli indirizzi da seguire

3. Il Gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, al momento, i sistemi interbancari di trasferimento dei fondi all'interno della Unione europea non sono del tutto conformi ai principi contenuti nel Rapporto del novembre 1993, anche se la maggior parte di essi è almeno parzialmente soddisfatta. Tuttavia, in tutti gli Stati membri dell'Unione europea procedono le attività necessarie per dare attuazione ai principi e notevoli progressi sono stati compiuti per assicurarne il pieno rispetto.

A livello nazionale

4. La realizzazione in tutti i paesi dell'Unione europea di sistemi di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) continua a essere considerata l'obiettivo prioritario dalle banche centrali dell'Unione e dall'IME. Poiché tali sistemi dovrebbero costituire la base del sistema dei pagamenti che le banche centrali dell'Unione e l'IME propongono di realizzare in vista della Fase III, idealmente tutti i sistemi RTGS dovrebbero essere pronti per la prima data possibile dell'Unione monetaria.

5. Inoltre, in conformità con l'obiettivo di minimizzare i rischi sistemici, è essenziale che i principi fissati nel Rapporto del 1990 del Committee on Interbank Netting Schemes delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci siano applicati, senza ritardi non necessari, a tutti i sistemi di compensazione.

6. La realizzazione di sistemi RTGS e l'introduzione (ove necessario) di misure per il controllo dei rischi nei sistemi di compensazione, richiedono alle banche commerciali l'impiego di risorse considerevoli. Sono stati stabiliti contatti regolari tra le banche centrali e le rispettive comunità bancarie al fine di minimizzare i costi che tali misure comportano e di facilitarne una rapida attuazione.

7. Un impegno ulteriore è richiesto per evitare incoerenze tra i sistemi giuridici dei diversi paesi, tali

da aumentare i rischi all'interno dei sistemi di pagamento nazionali. Ove necessario, le banche centrali continueranno a impegnarsi per l'eliminazione delle clausole "dell'ora zero", almeno nella misura in cui esse abbiano conseguenze sui sistemi di pagamento. In molti paesi dell'Unione europea, si sta valutando attualmente la necessità di procedere ad altre modifiche del quadro normativo per rafforzare la base giuridica dei pagamenti internazionali.

A livello europeo

8. L'IME e il Working Group on EU Payment Systems approfondiranno la loro analisi dell'accesso remoto (1) ai sistemi interbancari di trasferimento di fondi all'interno dell'Unione.

9. Allo scopo di facilitare l'attuazione di politiche tariffarie basate sul principio della piena copertura dei costi, le banche centrali dell'Unione europea cercheranno di individuare una comune metodologia per il calcolo dei costi derivanti dalle loro attività nell'ambito del sistema dei pagamenti.

10. Ai sensi dell'Articolo 109f del Trattato sull'Unione europea, all'IME è affidato il compito di promuovere l'efficienza dei pagamenti internazionali in vista della Fase III. In quest'ambito, le banche centrali dell'Unione europea e l'IME continueranno le attività volte alla creazione di un sistema integrato di trasferimento dei fondi, che operi sulla base di collegamenti tra i sistemi RTGS nazionali (come descrive la nota resa pubblica dall'IME il 15 novembre 1994: *Le finalità dell'IME riguardo ai pagamenti internazionali nella Fase III*).

11. Nell'ambito di quanto previsto dall'Articolo 109f del Trattato sull'Unione europea, l'IME si impegnerà per ottenere maggiori informazioni sulle iniziative che le banche hanno attualmente intrapreso per la realizzazione di infrastrutture tecniche per il

(1) Un'istituzione creditizia ha accesso remoto a un sistema interbancario di trasferimento di fondi (IFTS) se la sede centrale o una delle sue filiali dispone di accesso diretto a un IFTS operante in un paese diverso da quello in cui sono ubicate la sede centrale o la filiale.

trattamento dei pagamenti internazionali al dettaglio. In questo campo, tuttavia, non è previsto alcun coinvolgimento operativo comune da parte delle banche centrali. L'IME continuerà a seguire i lavori del Comitato europeo per gli standard bancari ed esorterà le banche a evitare l'introduzione di standard non compatibili per i pagamenti internazionali.

III. Analisi

1. La valutazione dei sistemi nazionali di trasferimento dei fondi alla luce dei dieci principi esposti nel Rapporto del novembre 1993 è stata condotta dall'IME sulla base di un questionario distribuito alle banche centrali dell'Unione europea. Come già nel Rapporto del novembre 1993, l'analisi, pur non escludendo del tutto i sistemi al dettaglio, riguarda principalmente le caratteristiche più importanti dei sistemi interbancari di trasferimento dei fondi all'ingrosso (IFTS), che rappresentano le strutture fondamentali dei sistemi di pagamento.

2. In termini molto generali, la maggior parte dei principi viene rispettata almeno in parte in tutti i paesi dell'Unione europea e si stanno compiendo progressi, ove necessario, per migliorarne il livello di applicazione. D'altra parte, soltanto uno dei principi contenuti nel Rapporto del novembre 1993 è pienamente soddisfatto in tutti gli IFTS dell'Unione europea, e cioè il principio 10 che riguarda gli orari operativi. In realtà, tale principio non comportava alcun impegno specifico da parte delle banche centrali dato che un livello minimo di sovrapposizione tra gli orari operativi dei principali sistemi era già esistente al momento della sua formulazione.

3. **Principio 1: Accesso diretto ai sistemi interbancari per il trasferimento di fondi.** L'accesso diretto ai sistemi di trasferimento di fondi per il regolamento di pagamenti effettuati da terzi è di norma limitato alle sole banche centrali e agli enti creditizi, definiti ai sensi della Seconda Direttiva di coordinamento bancario. Come eccezione, altri organismi abilitati a detenere conti per la clientela possono, previa autorizzazione da parte della banca centrale, partecipare direttamente a tali sistemi, a condizione che *a)* la

loro natura pubblica minimizzi i rischi di fallimento o che *b)* siano sottoposti a vigilanza da parte di un'autorità competente.

4. *Banche ed enti non bancari.* In alcuni paesi, solo le istituzioni creditizie e la banca centrale hanno accesso diretto agli IFTS nazionali. In altri, anche alcune autorità pubbliche, come ad esempio l'amministrazione postale, sono ammesse come partecipanti diretti. In sei paesi, alcune istituzioni finanziarie non bancarie che rispondono ai requisiti di cui al principio 1 possono partecipare direttamente agli IFTS nazionali. Esse sono nella maggior parte dei casi operatori in titoli. Di norma, gli enti non bancari che possono partecipare agli IFTS nazionali non godono però dello stesso trattamento che è riservato alle istituzioni creditizie. In particolare, essi non hanno accesso alla liquidità della banca centrale. Infine, solo in due paesi è tuttora consentito l'accesso diretto a IFTS a enti non bancari che non rispondono al principio 1. Tuttavia, sono state adottate politiche volte a porre gradualmente fine alla partecipazione di queste istituzioni e il principio sarà pienamente rispettato entro il 1996.

5. *Accesso ai conti presso la banca centrale.* In alcuni paesi dell'Unione europea, alcuni enti non bancari possono avere accesso indiretto agli IFTS attraverso i conti detenuti presso la banca centrale. Tuttavia, essi non sono considerati come partecipanti diretti, anche se la banca centrale gestisce il sistema in quanto: 1) le regole di funzionamento dei loro conti differiscono da quelle delle banche commerciali e 2) ad essi non è consentito effettuare operazioni di pagamento per conto della clientela.

6. *Banche abilitate.* In linea di principio, tutte le istituzioni creditizie possono avere accesso diretto agli IFTS nazionali, purché soddisfino i requisiti di partecipazione previsti dal sistema. Tuttavia, vi sono alcuni IFTS che sono aperti soltanto a una specifica categoria di banche (ad esempio, i sistemi di trasferimento dei fondi delle casse di risparmio e delle banche cooperative). In alcuni paesi, le casse di risparmio e le banche cooperative non sono autorizzate a partecipare direttamente agli IFTS e si avvalgono di banche di *clearing* da esse possedute per avere accesso indiretto agli IFTS.

7. *Numero di partecipanti diretti.* Il numero di partecipanti diretti ammessi negli IFTS dell'Unione europea differisce ampiamente da paese a paese, variando dai nove partecipanti diretti del sistema di compensazione per i pagamenti di importo elevato finlandese ai 5.817 partecipanti del sistema EIL-ZV tedesco. In generale, il numero degli aderenti agli IFTS dell'Unione europea è cresciuto leggermente nel corso dell'ultimo anno in relazione all'aumento del numero di filiali di banche estere partecipanti ai sistemi.

8. **Principio 2: Non discriminazione nell'accesso.** Non può essere effettuata alcuna discriminazione tra gli enti creditizi del paese ospitante e le banche di altri paesi comunitari che richiedano di partecipare ai sistemi interbancari nazionali per il trasferimento di fondi, attraverso l'insediamento di proprie filiali, o direttamente da un altro Stato membro. Può essere comunque richiesto a detti partecipanti di osservare le norme vigenti nel paese ospitante. Essi, inoltre, dovranno adeguare le proprie strutture ai re-

quisiti tecnici richiesti dal sistema, sebbene tali requisiti non debbano essere discriminatori.

9. *Conformità al principio.* Questo principio è osservato solo parzialmente. Benché non ci sia alcuna discriminazione tra istituzioni creditizie dei paesi ospitanti e filiali locali di istituzioni creditizie autorizzate in altri paesi dell'Unione (tav. 1), l'attuazione dell'accesso remoto solleva diversi problemi.

10. *Partecipazione attraverso filiali estere.* Al momento, 162 filiali di banche estere operano come partecipanti diretti agli IFTS dell'Unione europea: 104 sono filiali di banche di altri paesi dell'Unione e 55 sono filiali di banche non appartenenti all'Unione europea. Filiali di banche estere partecipano in modo diretto in almeno un IFTS in tutti i paesi dell'Unione, fatta eccezione per il Lussemburgo. I sistemi più aperti all'accesso di filiali estere sono lo spagnolo STMD (48 filiali estere su 219 aderenti) e il greco ACO (12 su 48) (tav. 1).

Tav. 1a

Partecipanti diretti ai sistemi di regolamento lordo in tempo reale nei paesi dell'Unione europea

	Danimarca	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Svezia	Finlandia
	DN - Inquiry	EIL-ZV	TBF (dati previsti)	BISS	FA System	RIX	BOF System
Partecipanti diretti	108	5.817 (1)	217	409	169	21	22
di cui:							
<i>Enti creditizi</i>	85	5.817	170	409	104	16	15
Filiali di banche estere dell'UE	3	10	14	3	3
Filiali di banche estere non appartenenti all'UE	0	8	11	0	1
Partecipanti remoti	0	0	0	0	0
<i>Non banche</i> (che rispondono al principio 1 del rapporto)	23	0	34	0	65	4	7
Autorità pubbliche	3	0	1+BC	0	10+BC	1+BC	2+BC
Amministrazione Postale	0	0	1	0	0	0	0
Istituzioni finanziarie vigilate	20	0	31	0	15	2	4

Legenda: BC = Banca Centrale

(1) Numero dei conti detenuti dalle istituzioni creditizie presso la Deutsche Bundesbank.

Tav. 1b

Partecipanti diretti ai sistemi di compensazione all'ingrosso nei paesi dell'Unione europea (1)

	Belgio	Ger- mania	Grecia	Spagna		Fran- cia	Irlanda	Italia			Lussem- burgo	Porto- gallo	Regno Unito	Finlan- dia
	CH	EAF	ACO	Madrid CH	Stmd	Sagit- taire	DIS	SIPS	ME	LC	Manual Netting	CH	CHAPS	Banks Netting
Partecipanti diretti	71	60	48	54	219	62	30	119	299	276	13	39	16	9
di cui:														
<i>Enti creditizi</i>	68	60	46	54	189	61	29	119	298	273	12	38	15	9
Filiali di banche estere dell'UE	7	6	12	5	27	2	5	12	12	5	0	4	2	2
Filiali di banche estere non appartenenti all'UE	3	4	8	2	31	4	0	7	8	4	0	0	1	0
Partecipanti remoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non banche</i> (che rispondono al principio 1 del rapporto)	3	0	2	0	30	1	1	0	1	3	1	1	1	0
Autorità pubbliche	2	0	0	0	0	BC	BC	0	BC	2	0	1	BC	0
Amministrazione Postale	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Istituzioni finanziarie vigilate	0	0	1	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda: BC = Banca Centrale

(1) Nel DIS (Irlanda), SMTD (Spagna) e nel sistema finlandese il regolamento delle operazioni interbancarie avviene su base lorda alla fine della giornata operativa.

Tav. 1c

Partecipanti diretti agli altri sistemi interbancari di trasferimento fondi nei paesi dell'Unione europea

	Belgio	Dani- marca	Germania		Spa- gna	Francia		Irlanda	Italia	Austria	Regno Unito	
	CEC	DN Retail System	MAOBE	DTA	SINCE	Paris CH	SIT	Retail System	Retail System	EBK	BACS	Cheque and Credit
Partecipanti diretti	84	60	5.817 (1)	5.817	30	38	23	15	153	90	19	12
di cui:												
<i>Enti creditizi</i>	81	60	5.817	5.817	30	34	22	14	153	90	18	11
Filiali di banche estere dell'UE	7	0	0	0	4	1	0	0	0
Filiali di banche estere non appartenenti all'UE	3	0	0	0	0	1	0	0	0
Partecipanti remoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non banche</i> (che rispondono al principio 1 del rapporto)	3	0	0	0	0	4	1	1	0	0	1	1
Autorità pubbliche	2	0	0	0	0	3	1	BC	0	0	BC	BC
Amministrazione Postale	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Istituzioni finanziarie vigilate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda: BC = Banca Centrale

(1) Numero dei conti detenuti dalle istituzioni creditizie presso la Deutsche Bundesbank.

11. *Accesso remoto.* Al momento della elaborazione del Rapporto del novembre 1993 non si prevedeva un rapido sviluppo dell'accesso remoto poiché, da un lato, le maggiori istituzioni creditizie avevano già accesso ai sistemi per il trasferimento dei fondi attraverso le loro filiali, e, dall'altro, si riteneva che le istituzioni creditizie di minori dimensioni sarebbero giunte alla conclusione che i costi aggiuntivi connessi con tale partecipazione avrebbero superato i vantaggi conseguibili. La situazione sta però evolvendo e alcune banche centrali dell'Unione sono state contattate in modo informale riguardo alla possibilità di accesso remoto da parte di banche estere. Il problema dell'accesso remoto è ora oggetto di analisi da parte dell'IME e delle banche centrali. Sebbene le banche centrali dell'Unione concordino in linea di principio sul fatto che i requisiti di accesso non possono creare discriminazioni nei confronti delle banche di altri Stati membri, va considerato che né le disposizioni della Seconda Direttiva di coordinamento bancario, né il principio 2 del Rapporto del novembre 1993 stabiliscono che le banche hanno un diritto automatico all'accesso remoto. In effetti, fattori di ordine tecnico, giuridico e prudenziale potrebbero rendere ardua l'effettiva attuazione della partecipazione remota. Alcune banche centrali dell'Unione sono già impegnate a rimuovere tali ostacoli; si potrebbe tuttavia valutare l'opportunità di definire una politica comune all'interno della Unione europea al fine di evitare divergenze distorsive della concorrenza tra istituzioni finanziarie. L'armonizzazione minima dovrebbe comprendere non solo aspetti relativi al quadro giuridico, ma anche elementi riguardanti la politica monetaria e le politiche di controllo dei rischi, come, ad esempio, lo scambio di informazioni, l'utilizzo della liquidità della banca centrale, il deposito di garanzie e la partecipazione remota ai mercati monetari interbancari nazionali.

Problemi tecnici. Finora sono state individuate le seguenti tipologie di problemi tecnici: *i)* reti di telecomunicazione e standard; *ii)* procedure manuali e di *back-up* e *iii)* numeri di codice bancario.

i) In alcuni paesi, i dati relativi a tutti i sistemi automatizzati di compensazione e regolamento vengono trasmessi attraverso la rete nazionale alla quale gli eventuali partecipanti remoti dovrebbero essere collegati.

ii) Alcuni problemi pratici potrebbero rendere indispensabile la presenza nel paese in cui si vuole operare; tale necessità è ovvia nei sistemi che prevedono lo scambio materiale degli strumenti di pagamento (ad esempio il *clearing* degli assegni), ma si può verificare anche nei sistemi automatizzati che prevedono il ricorso allo scambio di informazioni su documenti cartacei o nastri magnetici come procedura alternativa in caso di guasto del sistema.

iii) Nella maggioranza dei paesi dell'Unione europea, ciascun partecipante deve disporre di un numero di codice bancario per poter essere "riconosciuto" dal sistema. In alcuni paesi i numeri di codice disponibili potrebbero non essere sufficienti a soddisfare le richieste di partecipazione remota.

Problemi giuridici. Difficoltà d'ordine giuridico potrebbero derivare dalle peculiarità dei regolamenti interni e degli statuti che regolano gli IFTS in ciascun paese, nonché dalla legislazione nazionale.

In primo luogo, i regolamenti interni e/o gli statuti degli IFTS nazionali potrebbero essere attualmente incompatibili con la facoltà di accesso remoto. In secondo luogo, alcune banche centrali sono riluttanti a consentire l'accesso remoto da parte di banche estere, a causa delle incertezze esistenti nel quadro giuridico del paese d'origine del richiedente. Ad esempio, può sussistere il rischio che la normativa fallimentare del paese d'origine di un partecipante estero possa: *i)* rendere privo di valore legale il perfezionamento di pagamenti, sia in un sistema di regolamento all'ingrosso in tempo reale sia in un sistema di compensazione (ad esempio, in virtù della clausola dell'ora zero e della mancanza di una norma che dia valore giuridico alla compensazione multilaterale); *ii)* intaccare le garanzie (dando la priorità a richieste di pagamento per tasse, salari, mutui, etc.); *iii)* impedire l'estinzione di prestiti.

Problemi relativi al controllo monetario e alla vigilanza prudenziale. Nella maggior parte degli IFTS europei, la detenzione di un conto di regolamento presso la banca centrale con possibilità di scoperto è uno dei requisiti per la partecipazione diretta. In quasi tutti i paesi dell'Unione europea, le funzioni di prestatore di ultima istanza e di offerta di liquidità sono

esercitate dalla banca centrale e sono state finora circoscritte alle banche presenti nel paese. Esse sono quindi soggette all'ordinamento nazionale sia per quanto concerne il controllo monetario, sia per quanto riguarda la vigilanza prudenziale. Alcune difficoltà potrebbero sorgere per il fatto che i partecipanti remoti non ricadono nell'ambito di tale ordinamento.

12. *Accesso remoto a un conto detenuto presso una banca centrale.* In alcuni casi, l'accesso a un determinato sistema dei pagamenti è subordinato alla detenzione di un conto presso una specifica filiale della banca centrale. Tuttavia, la regolamentazione vigente spesso prevede che i conti di corrispondenza possano essere mantenuti solo presso la sede principale della banca centrale e non presso una delle sue filiali. Ciò nonostante, nel 1994 due banche centrali hanno permesso l'apertura di conti presso le proprie filiali situate in prossimità del confine nazionale, in modo da consentire alle banche estere di effettuare operazioni in contante.

13. **Principio 3: Trasparenza nei criteri di accesso.** I criteri di accesso ai sistemi per il trasferimen-

to di fondi dovrebbero essere trasparenti e contenuti in un documento pubblico. Tale documento dovrebbe inoltre stabilire le procedure da attivare per l'esclusione dal sistema di un partecipante. Ulteriori requisiti, in aggiunta ai criteri enunciati nei principi 1 e 2, possono essere richiesti ai partecipanti diretti. Tali criteri possono includere una o più delle seguenti condizioni:

- adeguata solidità finanziaria dell'azienda;
- volume minimo di operatività;
- pagamento di una tariffa di ingresso;
- approvazione (sotto il profilo tecnico e della stabilità finanziaria) da parte del proprietario/gestore del sistema o dei partecipanti diretti;
- approvazione della banca centrale del paese ospitante.

14. *Conformità al principio.* In tutti i paesi dell'Unione europea le regole di partecipazione sono indicate in un documento pubblico (tav. 2). I criteri adottati nei diversi sistemi variano da paese a paese.

Tav. 2a

Criteri di accesso ai sistemi di regolamento lordo in tempo reale nei paesi dell'Unione europea

	Danimarca	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Spagna	Finlandia
	DN - Inquiry	EIL-ZV	TBF	BISS	FA System	RIX	BOF System
Criteri di accesso							
Regole scritte	+	+	+	+	+	+(1)	+
Condizioni minime di solidità finanziaria	-	-	-	-	-	+(2)	+
Volume minimo di operatività	-	-	-	-	-	-	-
Tariffe di accesso	+	-	-	-	-	-	-
Approvazione dell'ente gestore o dei partecipanti diretti	+	+	+	+	+	+	+
Approvazione della banca centrale	+(3)	+(3)	+(3)	+(3)	+(3)	+(3)	+(3)
Requisiti tecnici	+	+	+	+	+	+	+

Legenda: + = Sì - = No.

(1) Non sono legalmente vincolanti. - (2) La partecipazione è condizionata alla disponibilità di un capitale minimo di 5 milioni di ecu. - (3) Il sistema è gestito dalla banca centrale.

Tav. 2b

Criteri di accesso ai sistemi di compensazione all'ingrosso nei paesi dell'Unione europea (1)

	Belgio	Germania	Grecia	Spagna		Francia	Irlanda	Italia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Portogallo	Regno Unito
	CH	EAF	ACO	Madrid CH	Stmd	Sagittaire	DIS	SIPS, ME, LC	Manual Netting	8007 Swift	Trad. CH	CHAPS
Criteri di accesso												
Regole scritte	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Condizioni minime di solidità finanziaria	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Volume minimo di operatività	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Tariffe di accesso	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Approvazione dell'ente gestore o dei partecipanti diretti	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+
Approvazione della banca centrale	+	+(2)	+(2)	+(2)	+(2)	+(2)	+	+(2)	+(2)	+(2)	+	+
Requisiti tecnici	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Legenda: + = Sì - = No.
 (1) Nel DIS (Irlanda) e nel SMTD (Spagna) il regolamento delle operazioni interbancarie avviene su base lorda alla fine della giornata operativa. - (2) Il sistema è gestito dalla banca centrale.

15. *Coefficienti finanziari e volume di operatività.* In alcuni paesi, il rispetto dei requisiti relativi alla dotazione di capitale introdotti dall'Accordo di Basilea viene espressamente menzionato o sta per essere introdotto come condizione per la partecipazione agli IFTS nazionali. Nessun altro parametro o coefficiente finanziario sembra essere utilizzato come criterio di accesso (2). Alcuni paesi stanno esaminando la possibilità di introdurre criteri di accesso ai sistemi RTGS basati sul numero di pagamenti scambiati attraverso il sistema.

16. *Requisiti tecnici.* Anche se non sono espressamente menzionati nel principio 3, alcuni requisiti tecnici, come il collegamento alla rete di telecomunicazione nazionale o alla SWIFT o l'impiego di particolari *hardware* o *software* (per esempio per finalità di sicurezza informatica), sono obbligatori in quasi tutti i paesi.

17. *Regole di esclusione.* In tutti i paesi dell'Unione europea si presume (o è espressamente stabilito) che i partecipanti vengano esclusi dal sistema ove non rispondano più ai criteri di accesso. Solo in Belgio e in Germania esistono procedure e regole specifiche per l'esclusione di un aderente da un IFTS.

18. **Principio 4: Sistemi di regolamento lordo in tempo reale.** Ogni Stato membro dovrà al più presto realizzare un sistema di regolamento lordo in tempo reale, in cui immettere il maggiore numero possibile di pagamenti di importo elevato. Tali sistemi dovrebbero prevedere il regolamento sui conti della banca centrale e presentare caratteristiche compatibili all'interno dei paesi membri sotto il profilo giuridico, tecnico, operativo e della sicurezza.

19. *Conformità al principio.* Al momento della pubblicazione del Rapporto del novembre 1993, sistemi RTGS erano funzionanti soltanto in quattro paesi membri: Danimarca, Germania, Italia e Paesi Bassi. Con l'eccezione della Danimarca essi trattavano solo una piccola parte delle operazioni di importo elevato. Entro la fine del 1996, sistemi RTGS dovrebbero essere operativi in tutti i paesi dell'Unione europea, con l'eccezione di Austria e Lussemburgo, i cui sistemi entreranno in funzione successivamente.

(2) L'Ecu Banking Association sta attualmente studiando la possibilità di prevedere l'utilizzo di valutazioni pubbliche sul merito di credito come criterio di accesso all'Ecu Clearing and Settlement System.

Le banche centrali stanno collaborando con le comunità bancarie nazionali per realizzare tali sistemi. Essi costituiranno l'infrastruttura di base del sistema dei pagamenti che sarà realizzato in vista della Fase III dell'Unione economica e monetaria. A tale riguardo, nel novembre 1994 l'IME ha reso noto un documento dal titolo: *Le finalità dell'IME riguardo ai pagamenti internazionali nella Fase III.*

Più precisamente, la situazione attuale è la seguente:

- in Danimarca, Svezia e Finlandia sono già operativi sistemi RTGS e non sono previste modifiche importanti;
- in Germania nel 1995 sarà avviato un nuovo sistema EIL che utilizzerà nuove infrastrutture per l'elaborazione dei dati;
- in Italia e nei Paesi Bassi i sistemi RTGS esistenti saranno completamente ridisegnati;
- nel Regno Unito il più importante sistema di compensazione all'ingrosso, il CHAPS, verrà trasformato in un sistema RTGS;
- in Belgio (Clearing house) e in Grecia (sistema ACO), sistemi RTGS sostituiranno gli attuali sistemi di compensazione all'ingrosso;
- in Spagna e in Irlanda gli attuali sistemi basati sul regolamento lordo dei pagamenti a fine giornata saranno trasformati in sistemi RTGS;
- in tutti gli altri paesi verranno introdotti nuovi sistemi RTGS.

20. *Pagamenti trattati.* In Belgio, Danimarca, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia e Regno Unito è previsto che tutti i pagamenti di importo elevato siano immessi nei sistemi RGTS. Negli altri paesi, alcuni pagamenti all'ingrosso continueranno a essere trattati e regolati nei sistemi di compensazione.

21. **Principio 5: Sistemi di compensazione per i pagamenti di importo elevato.** A condizione che prevedano il regolamento sui conti della banca centrale, i sistemi di compensazione dei pagamenti di importo elevato possono continuare a operare in parallelo con i sistemi di regolamento lordo in tempo reale ma, in un futuro prossimo, essi dovrebbero a) alli-

neare la data di scambio e la data di regolamento; e b) conformarsi interamente agli standard Lamfalussy.

22. *Conformità al principio.* Attualmente, solo il nuovo sistema di compensazione introdotto nel Lussemburgo risponde pienamente al principio 5. Il sistema assicurerà l'immediata irrevocabilità e definitività dei pagamenti e fisserà limiti netti multilaterali completamente garantiti.

In alcuni paesi dell'Unione europea, è prevista la scomparsa dei sistemi di compensazione all'ingrosso (Clearing House in Belgio e in Portogallo, ACO in Grecia e CHAPS nel Regno Unito). In Francia è allo studio un nuovo sistema conforme agli standard Lamfalussy, che potrebbe operare in parallelo con il nuovo sistema RTGS (TBF). In altri paesi (Germania, Italia, Spagna e Finlandia) si stanno elaborando nuove misure per il controllo dei rischi al fine di migliorare la conformità dei sistemi agli standard Lamfalussy. In particolare in Germania verrà introdotto, nel 1995, un nuovo sistema, l'EAF2, che è ideato per rispondere completamente e addirittura per superare gli standard fissati nel Rapporto del 1990 del Committee on Interbank Netting Schemes delle banche centrali del Gruppo dei Dieci. Le misure introdotte consentiranno di ridurre il rischio di credito attraverso un notevole accorciamento del *settlement lag* presente nei tradizionali sistemi di compensazione che regolano a fine giornata.

23. **Principio 6: Altri sistemi interbancari per il trasferimento di fondi.** Come parte integrante della funzione di sorveglianza, le banche centrali della Comunità dovrebbero valutare la portata e la natura del rischio di regolamento presente in tutti i sistemi interbancari per il trasferimento di fondi operanti all'interno del proprio paese. Nel tentativo di ridurre quanto più possibile tale rischio in questi sistemi, le banche centrali della Comunità possono adottare, per i sistemi non coperti dai principi 4 e 5, un approccio più flessibile, che tenga conto dei costi e dei benefici di ciascuna soluzione prospettata. Nel tempo, con le successive modifiche ai singoli sistemi, si renderanno sempre più necessarie misure per il controllo dei rischi.

24. *Conformità al principio.* Di norma, la portata e la natura del rischio di regolamento in altri IFTS

nazionali non pongono particolari problemi alle banche centrali dell'Unione europea. Tuttavia, alcune banche centrali ritengono di non avere ancora analizzato gli standard di sicurezza adottati in tali sistemi, in modo da poter essere certe della loro adeguatezza in tutti i casi.

25. *Misure previste.* Nella maggior parte dei paesi non sono state introdotte nuove misure. Le uniche eccezioni sono rappresentate dal Belgio e dalla Francia. In Belgio, quando entrerà in funzione il nuovo sistema RTGS, verrà fissato un limite massimo di importo per i trasferimenti effettuati per il tramite del sistema CEC, che quindi tratterà solo operazioni al dettaglio. In Francia sono allo studio alcune misure di controllo dei rischi per il SIT (sistema di trasferimento dei fondi al dettaglio) che potrebbero essere adottate nei prossimi anni; esse comprenderanno: *i*) la compensazione bilaterale attraverso il sistema RTGS e *ii*) l'effettuazione di uno o più saldi intermedi durante la giornata.

26. **Principio 7: Aspetti giuridici.** Il fondamento giuridico dei sistemi di pagamento nazionali dovrebbe essere solido ed esecutivo. Discrepanze tra i diversi sistemi giuridici all'interno della Comunità che possano accrescere i rischi nei sistemi di pagamento devono essere analizzate e, per quanto possibile, ridotte. In una fase iniziale, ove necessario, le banche centrali della Comunità dovrebbero promuovere emendamenti ad alcuni aspetti delle leggi fallimentari nazionali (quali, ad esempio, la "clausola dell'ora zero").

27. *La clausola dell'ora zero.* Nel novembre del 1993, la clausola dell'ora zero era ancora in vigore in Francia, Grecia, Italia, Austria e Paesi Bassi. È stata eliminata in Francia ai sensi della legge del 31 dicembre 1993, che prevede l'esclusione di tale clausola per i pagamenti effettuati attraverso i sistemi di pagamento interbancari. La legge definisce i sistemi interbancari di pagamento in modo che risultano escluse dalla clausola solo le istituzioni finanziarie. Negli altri quattro paesi, sono allo studio emendamenti alle legislazioni in vigore al fine di abolire la clausola dell'ora zero almeno per le banche che partecipano a un IFTS.

28. *Altre modifiche legislative.* Altre modifiche potranno essere necessarie per assicurare il buon funzionamento dei sistemi RTGS. Ulteriori interventi potranno riguardare le seguenti aree: impiego internazionale delle garanzie; definitività dei pagamenti e del regolamento; status giuridico dei pagamenti elettronici.

29. *La Commissione europea.* In seguito alle discussioni svolte in seno al Payment System Technical Development Group tra il 1991 e il 1992, la Commissione europea giunse alla conclusione che un certo grado di armonizzazione normativa poteva essere necessario per facilitare i pagamenti internazionali e, in particolare, per ridurre i rischi e chiarire le responsabilità. Fu costituito un Gruppo di lavoro di esperti giuridici composto da rappresentanti di diversi Ministeri (ad esempio Giustizia, Finanze) e delle banche centrali dell'Unione europea. La Commissione sta ora valutando la possibilità di predisporre una Direttiva che copra aree in cui l'armonizzazione è auspicabile.

30. **Principio 8: Aspetti tecnici.** È auspicabile pervenire a standard bancari compatibili e canali informativi efficienti tra i sistemi di pagamento all'interno della Comunità, a sostegno del trattamento dei pagamenti internazionali nell'ambito del Mercato unico. Tale contesto assumerà un'importanza crescente nella fase di realizzazione dell'UEM. Le banche centrali comunitarie prenderanno parte all'attività svolta in tal senso dalla comunità bancaria.

31. *Standard.* Nel Rapporto del novembre 1993 si affermava che, sebbene il processo di armonizzazione degli standard fosse importante in vista della realizzazione del Mercato unico, le banche centrali dell'Unione preferivano lasciare tale materia all'iniziativa del settore privato. L'IME fu invitato a partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni dell'European Committee for Banking Standards (ECBS). Nel corso del 1994, l'ECBS ha approvato uno standard per i pagamenti internazionali che definisce gli elementi informativi da utilizzare nei pagamenti internazionali al dettaglio. Esso è stato assunto come linea guida per il futuro ma non è stato stabilito alcun calendario per la sua piena applicazione. Tale standard, per la sua generalità, è indipendente dalle modalità utilizzate per il trasferimento dei fondi ed è compatibile con la mag-

gior parte degli standard usati nei sistemi di pagamento dell'Unione europea. La sua adozione solleva, tuttavia, vari problemi. Innanzitutto, i sistemi bancari di alcuni Stati membri non rispondono a tutti i requisiti previsti. In secondo luogo, lo standard è troppo "generico" e troppo lontano dalla precisione che normalmente caratterizza i sistemi nazionali. Infine, il suo ambito di applicazione è limitato ai bonifici e non può essere esteso ad altre tipologie di pagamenti, quali, in particolare, gli addebiti preautorizzati.

Le banche centrali dell'Unione e l'IME concordano nel ritenere che il processo di standardizzazione sia essenziale per il passaggio all'Unione monetaria e che, nella Fase III dell'UEM, saranno necessari standard comuni più precisi. L'ECBS sarà perciò incoraggiato a superare lo standard generico e a orientarsi verso standard più specifici. In tale contesto, dovrebbe essere evitato lo sviluppo di standard non compatibili.

32. *Infrastrutture.* Il Rapporto del novembre 1993 sottolineava l'importanza di infrastrutture compatibili per rendere più agevoli i pagamenti internazionali. L'impegno su queste tematiche sta procedendo, a livello sia dei pagamenti al dettaglio sia dei pagamenti all'ingrosso.

33. Per quanto riguarda i pagamenti al dettaglio, l'IME e le banche centrali dell'Unione europea sono a conoscenza degli studi effettuati dalle comunità bancarie su nuovi canali per il trasferimento dei fondi. Finora, sono state individuate quattro possibili soluzioni: *i)* l'acquisizione o la costituzione di banche – tra loro collegate – in tutta l'area dell'Unione; *ii)* l'avvio di rapporti bilaterali tra le banche maggiori; *iii)* la realizzazione di sistemi internazionali di regolamento e di compensazione intra-gruppo e *iv)* il collegamento tra stanze di compensazione automatizzate (ACH).

L'IME non ha dato finora una propria valutazione delle iniziative intraprese anche se, ai sensi dell'Articolo 109f (3) del Trattato sull'Unione europea, rientra tra i suoi obblighi statutarî "promuovere l'efficienza dei pagamenti internazionali", in previsione della Fase III dell'UEM. È intenzione dell'IME e delle ban-

che centrali raccogliere informazioni su questi aspetti nel corso del 1995.

34. Per quanto riguarda i pagamenti all'ingrosso, le banche centrali dell'Unione europea e l'IME intendono costituire un sistema per la Fase III, collegando i diversi sistemi RTGS nazionali. Su tale proposta sono in corso consultazioni con le comunità bancarie europee e nel novembre del 1994 è stato diffuso un documento su: *Le finalità dell'IME riguardo ai pagamenti internazionali della Fase III.*

35. **Principio 9: Politiche tariffarie perseguite dalle banche centrali della Comunità.** Per quanto attiene alle funzioni svolte nell'ambito dei sistemi di pagamento, le politiche tariffarie perseguite dalle banche centrali della Comunità dovrebbero tendere a evitare ogni distorsione della concorrenza all'interno del Mercato unico e in vista dell'UEM. Di norma, dette politiche dovrebbero mirare al totale recupero da parte delle banche centrali dei costi inerenti ai servizi di pagamento.

36. *Conformità al principio.* Attualmente solo tre banche centrali recuperano pienamente i costi dei servizi di pagamento prestati. In altre banche centrali le politiche tariffarie sono oggetto di attento studio alla luce di tale principio. Un graduale passaggio verso il pieno recupero dei costi si sta verificando soprattutto in occasione della trasformazione dei sistemi esistenti in RTGS o della creazione di nuovi RTGS.

37. *Metodologia di calcolo dei costi.* Il pieno recupero da parte delle banche centrali dei costi dei servizi prestati nell'ambito del sistema dei pagamenti non è sufficiente a evitare distorsioni concorrenziali all'interno del Mercato unico e nella preparazione dell'Unione monetaria, se essi sono calcolati secondo criteri diversi all'interno dell'Unione europea. Attualmente, i sistemi di contabilità differiscono da paese a paese. Le banche centrali dell'Unione europea hanno perciò deciso di intraprendere uno studio che stabilisca metodologie compatibili per il calcolo dei costi.

38. **Principio 10: Orari operativi.** È necessario pervenire a una coincidenza tra gli orari operativi dei principali sistemi interbancari per il trasferimento

di fondi all'interno della Comunità (e più in particolare, gli orari dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale); tale allineamento potrebbe essere ulteriormente favorito al fine di facilitare i pagamenti internazionali e i sistemi di consegna contro pagamento. A tal riguardo, anche in preparazione dell'UEM, le banche centrali dei paesi membri dovrebbero adoperarsi per un maggiore coordinamento degli orari operativi dei servizi di pagamento nazionali.

39. *Conformità al principio.* Vi è una sostanziale conformità al principio. Se si esaminano gli orari operativi dei principali IFTS all'ingrosso presenti nell'Unione europea, è possibile notare che, al momento, in tutta l'area europea ci sono tre ore di so-

vrapposizione (dalle 9,30 alle 13,00 secondo il fuso dell'Europa centrale) durante le quali è operativo almeno un sistema per i trasferimenti di importo elevato per paese (tav. 3).

La Deutsche Bundesbank ha deciso di estendere gli orari operativi del sistema EIL-ZV: secondo le attuali previsioni, per la fine del 1995 sarà possibile immettere transazioni nel sistema dalle 8,30 alle 15,00 (fuso dell'Europa centrale). Nel Regno Unito si è deciso che, a partire dal gennaio 1995, in previsione della cessazione del sistema di compensazione all'ingrosso Town Clearing fissata per la fine del mese di febbraio, il limite temporale ultimo per il sistema CHAPS sarà spostato dalle 16,30 alle 16,45 (fuso dell'Europa centrale).

Tav. 3

Orari di operatività dei maggiori sistemi di trasferimento fondi all'ingrosso dell'UE
(orari dei sistemi interbancari con regolamento stesso giorno - fuso dell'Europa centrale)

Sistemi	Orari	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BEL: Clearing House																
DAN: D.N. System																
GER: EAF																
GER: EIL-ZV																
SPA: STMD																
GRE: ACO																
FRA: Sagittaire																
FRA: TBF																
FIN: BOF																
IRL: DIS (1)																
ITA: SIPS																
ITA: B.I.S.S.																
ITA: El. Memoranda																
P.BA: FA System (2)																
P.BA: 8007 System																
POR: Traditional Clearing																
R.U.: CHAPS																
SVE: RIX																
EUR: ECU clearing																

(1) Nel DIS il regolamento delle operazioni è effettuato a fine giornata. - (2) Orario di chiusura: approssimativamente 19,00 ora locale (ore 20,00 fuso dell'Europa centrale).
 * = Orario di chiusura dei sistemi.
 ***** = Sistemi di regolamento lordo in tempo reale.
 ●●●●● = Sistemi di compensazione.

Elenco dei membri del Working Group on EU Payment Systems

Presidente	T. Padoa-Schioppa
Austria	R. Terlecki
Belgio	R. Reynders
Danimarca	J. Ovi
Finlandia	R. Pauli
Francia	D. Bruneel
Germania	H.J. Friederich
Grecia	A. Foskolos
Irlanda	P. McGowan
Italia	C. Santini
Lussemburgo	P. Beck
Paesi Bassi	H.C.J. Van der Wielen
Portogallo	A. Sequeira
Regno Unito	B. Quinn
Spagna	J. Ariztegui
Svezia	K. Barvell
Istituto Monetario Europeo	J.M. Godeffroy - D. Russo